



## Società Autostrade Valdostane - SAV SpA

Sollecitazione a presentare manifestazione di interesse

PROCEDURA COMPETITIVA AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 5 TER DELLA L. N. 498/1992, LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI RISTORO E DISTRIBUZIONE PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI DA SVOLGERSI NELL'AREA DI SERVIZIO LUNGO L'AUTOSTRADA A5 QUINCINETTO-AOSTA DENOMINATA "LES ILES DE BRISSOGNE"

### QUESITI E CHIARIMENTI

#### QUESITO N. 1

In riferimento al paragrafo "3. *Partecipazione in Ati e Consorzi*" della Sollecitazione a presentare domanda di partecipazione, si chiede se sia possibile, in questa fase, presentare domanda di partecipazione come impresa singola e, successivamente, presentare offerta con altra società come ATI non costituita. Se ciò fosse possibile, si chiede se entrambe le società debbano presentare, singolarmente, domanda di partecipazione oppure se sia sufficiente che a farlo sia una sola delle due.

#### RISPOSTA

Il soggetto che manifesta interesse ad essere invitato alla procedura deve dimostrare, a tal fine, il possesso dei necessari requisiti. Fermo questo necessario presupposto e laddove ciò avvenga, a seguito dell'invito individuale, la società avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti (cfr. art. 48, comma 11, D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.). A tali scopi non è da intendersi come condizione di ammissibilità alla partecipazione in ATI l'aver presentato, da parte di tutti gli eventuali componenti, la domanda di partecipazione, purché lo abbia fatto la società che risulterà essere la mandataria dell'ATI.

#### QUESITO N. 2

1) Si chiede se un partecipante che abbia presentato manifestazione di interesse singolarmente attestando il possesso dei requisiti Oil e sia stato ammesso alla gara, può successivamente presentare offerta costituendo un'ATI con altro concorrente che abbia presentato manifestazione di interesse singolarmente attestando il possesso dei requisiti Ristoro, e sia stato ammesso a partecipare alla gara.

2) In caso di risposta affermativa, si chiede conferma che nell'ambito dell'ATI così costituita la titolarità dell'attività Ristoro possa essere in capo al concorrente che abbia attestato il possesso dei requisiti Ristoro, mentre la titolarità dell'attività Oil possa essere in capo al concorrente che abbia attestato il possesso dei requisiti Oil, fermo restando che la gestione di entrambe dette attività verrà effettuata in modo unitario da parte del medesimo gestore.

#### RISPOSTA

1) Come nel caso del Quesito 1 sopra riportato, il soggetto che manifesta interesse ad essere invitato alla procedura deve dimostrare, a tal fine, il possesso dei necessari requisiti. Fermo questo necessario presupposto e laddove ciò avvenga, a seguito dell'invito individuale la società avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti (cfr. art. 48, comma 11, D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.).

2) Una ATI – costituita o costituenda -, cumulando i requisiti delle singole imprese riunite, partecipa alla gara presentando un'unica offerta, con l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di eseguire congiuntamente le prestazioni oggetto dell'affidamento. Nel caso esemplificato, ferma la titolarità della gestione integrata dell'Area in capo all'ATI nonché il necessario possesso dei requisiti minimi indicati ai paragrafi 3, 3.1, 3.2, l'esecuzione potrà essere strutturata anche in forma di ATI verticale in cui la mandataria esegue la prestazione principale (prevalenza Food) e la mandante esegue la prestazione secondaria (Oil).

### **QUESITO N 3**

Si chiede di confermare se, ai fini della partecipazione alla gara, sia sufficiente possedere solamente i requisiti Oil (Rif punto 2.2.2).

### **RISPOSTA**

Ai fini della manifestazione di interesse, fermo il resto, come specificato dal paragrafo 2.2, che precede gli specifici punti 2.2.1 (relativo ai requisiti di capacità tecnica ed economica tipo RISTORO) e 2.2.2 (relativo ai requisiti di capacità tecnica ed economica tipo OIL) *“Ciascun concorrente dovrà [...] essere in possesso alternativamente o dei requisiti indicati al punto 2.2.1 o di quelli indicati al punto 2.2.2”*.

Châtillon, 29 gennaio 2021